



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Catania, Sezione III penale,
composta da:

Dott. Francesco Lentano
Dott. Giancarlo Cascino
Dott.ssa Floriana Gallucci

Presidente est.
Consigliere
Consigliere

con l'intervento del P.G., nella persona della dott.ssa
Giovannella Scaminaci,

ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nel procedimento nei confronti di:

nato a [REDACTED]

libero, presente

difeso di fiducia dall'Avv. [REDACTED] del foro di
Catania;

appellante avverso la sentenza pronunciata in data
24/5/2021 dal Tribunale di Catania, II sezione, in
composizione monocratica con la quale l'imputato,
chiamata a rispondere:
(vedi retro)

Con la P.C.: [REDACTED], nata a [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. Davide Tutino del foro di Catania

N. Sentenza

N. Reg. N.R.

N. Reg. Gen.

UDIENZA del

Depositata il

23 FEB. 2024

Estratto notific.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni VITALE

irrevocabile il 28-11-24

ET 16/01/25

CANCELLIERE ASPERTO F3
Dott.ssa Maria Giorgia Milla

N. Reg. Esec. Pen.

Estratti alla Proc. Generale

Proc. Rep. presso

Addì

Redatta scheda il

e fatta comunicazione elettorale a
Comune di

Art.

Campione Penale

[Handwritten signature]

A) del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché maltrattava la moglie [REDACTED] sottoponendola ad atti di violenza fisica e psicologica; in particolare, non accettando la decisione della moglie di separarsi, la percuoteva con schiaffi e minacciava lei e loro tre figli minori con frasi quali: "ti avveleno, ti ammalo, prima a tia e poi ai picciriddi", "ti brucio a te e ai tuoi figli", "ti infilo un manico di scopa nel culo e te lo faccio uscire dalla bocca"; in particolare, in data 4 aprile 2017, mentre la donna e i suoi tre figli si trovavano al parco, l'aggrediva e la offendeva dicendole "sei una troia, una mignotta, mi fai le corna"; cercava poi di portarsi via i figli con la forza facendoli salire in auto e al tentativo della moglie di impedirglielo, la colpiva con schiaffi e pugni e l'afferrava per il collo, causandole le lesioni di cui al capo B); condotta questa che generava nella [REDACTED] uno stato psicologico di grosso disagio e la faceva vivere in un continuo stato d'ansia e di timore per l'incolumità propria e dei suoi figli.

In Catania, durante gli ultimi anni di matrimonio con condotta permanente (denuncia del 13/4/2017).

B) del reato p. e p. dagli artt. 582 e 585 c.p., in rel. all'art. 576 n. 5 e all'art. 577 u.c. c.p. perché colpendola con schiaffi e pugni e afferrandola per il collo, cagionava alla moglie [REDACTED] [REDACTED] lesioni personali consistenti in "trauma contusivo emiviso dx" giudicate guaribili in 7 giorni s.c.

In Catania il 4/4/2017.

veniva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

l'imputato veniva, altresì, condannata al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con rifusione delle spese di costituzione liquidate in € 1.320 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., a favore dell'Erario, essendo la parte civile ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. di Catania in data 28/11/2017, l'odierno appellante veniva chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale in composizione monocratica, del reato meglio indicato in epigrafe.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice di primo grado riteneva la penale responsabilità dell'imputato, che condannava alla pena di anni uno e mesi sei di

reclusione, così determinata: pena base, per il più grave reato di cui al capo A, pari al minimo edittale applicabile *ratione temporis*, anni due di reclusione; diminuita ad anni uno e mesi quattro per la concessione delle attenuanti generiche; aumentata di mesi 2 per la continuazione con il capo B.

Avverso tale decisione proponeva appello il Difensore dell'imputato, articolando i seguenti motivi di impugnazione.

1. Con il primo motivo, intitolato "Mancata derubricazione dei reati contestati nel reato di lesioni", chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal reato di maltrattamenti, mancando l'abitudine della condotta.

2. Con il secondo motivo lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.

In conclusione, chiedeva quindi riformarsi la sentenza appellata, irrogando il minimo della pena per il solo capo B, o omettendo sentenza ai sensi dell'art. 131 bis c.p., e comunque disponendo la sospensione condizionale.

All'udienza del 14/2/2024, svoltasi in forma orale, le parti concludevano come da verbale in atti e la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva il processo dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo d'appello si sviluppa sulla considerazione della inidoneità della prova, in massima parte costituita dalle dichiarazioni della parte civile, a sostenere una pronuncia di condanna per maltrattamento, al di là dell'episodio di lesioni contestato al capo B, che lo stesso imputato ha riconosciuto in una dichiarazione scritta resa in udienza. Si afferma in particolare che quanto riferito dalla moglie dell'imputato, in ordine a parolacce ed insulti reiterati, non giustifica paura e spavento; si tratterebbe di normali «contrastì verbali e liti animate che in un matrimonio possono accadere»; si afferma poi che «in certi ambienti di bassa cultura è notorio che le liti sono scandite da insulti ed offese come facenti parte di un normale linguaggio volgare». Si evidenzia che, come riconosciuto dalla parte offesa nella sua testimonianza, appellante e parte civile, pur separati legalmente, vivono ancora sotto lo stesso tetto, il che sarebbe incompatibile con la sofferenza indotta da una condotta abituale di maltrattamenti.

Tali affermazioni non tengono conto della condotta dell'imputato, come ricostruita dal giudice di primo grado sulla base della testimonianza resa dalla parte civile.

Che quest'ultima non si sia limitata a riferire l'episodio di cui all'incontestato capo B, emerge con chiarezza dalla lettura del verbale, nel quale la [REDACTED],



peraltro, ha ridimensionato i fatti, così dimostrando di non avere alcuna acrimonia (e, del resto, sulla sua attendibilità non v'è motivo di appello).

La teste, in udienza, ha dichiarato che il marito aveva iniziato a manifestare gelosia quando la coppia aveva preso in gestione un bar, cinque anni prima rispetto alla data della testimonianza; la gelosia nasceva dal fatto che la moglie, lavorando in un locale pubblico, doveva manifestare cortesia verso gli avventori; in quel periodo (che, come si vede, è piuttosto lungo) l'imputato «diceva parolacce e cose».

Avendo la teste illustrato con dovizia di particolari l'episodio di cui al capo B, le fu chiesto dal p.m. se si fosse trattato di un caso isolato, e la risposta è: «ma quando è stata questa aggressione, spesso e continuo». All'evidenza, sia pure nel suo linguaggio semplice, la teste ha inteso dire che nel periodo di maggiore gelosia del marito, le aggressioni, anche solo verbali, erano frequenti.

Circa le conseguenze di tali condotte, che a dire dell'appellante non avrebbero cagionato paura o spavento, la teste ha ricordato di aver dovuto cambiare abitudini, rinunciando alla vita sociale («perché non ho più amici, né niente. Dissi: "Almeno stiamo in pace"»); di essersi spesso, nel periodo in esame, chiusa a chiave la notte per dormire nella stanza con i suoi figli; e di avere, nello specifico episodio di cui al capo B, e nonostante si sia trattato di lesioni lievi, temuto per la sua incolumità (perché il marito le aveva stretto le mani al collo e «meno male hanno passato due persone», senza il cui intervento la vicenda avrebbe potuto avere ben altro esito).

Dunque è vero che la teste non ha descritto un quadro di violenza diuturna e continua, ed anzi è stata a volte poco chiara sulla frequenza degli episodi di aggressione («ogni tanto, vah, alzava le mani... *quannu ci pigghiava i cinqu minuti*»); però il reato di maltrattamenti non richiede una violenza cieca e quotidiana.

Sul punto, tra le tante, si veda Cass. 6724/2017, ove si precisa che, per integrare l'elemento oggettivo del reato, i singoli atti vessatori che determinano sofferenze fisiche o morali possono anche non essere di per sé delittuosi, possono realizzarsi in momenti successivi, rilevano anche se limitati nel tempo (in quel caso, una convivenza di soli tre mesi) ed anche se inframmezzati da periodi di normalità.

Nelle dichiarazioni spontanee rese in questa sede, del resto, l'imputato sembra aver sostanzialmente ammesso l'addebito.

2. Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è parimenti infondato.

Sebbene la sentenza appellata non spieghi per quale motivo sia stato denegato il beneficio, appare evidente, in primo luogo, che il giudice monocratico ha tenuto conto del certificato penale dell'imputato. Egli vanta, tra l'altro, una risalente condanna per furto, in occasione della quale fu concesso il beneficio della sospensione (è poi intervenuta riabilitazione), ed una più recente condanna a quattro anni di reclusione per violenza sessuale.

Correttamente, dunque, non è stato accordato il beneficio sulla base dei precedenti penali, né esso può essere accordato, essendo ostativa la condanna da ultimo riportata.

Inoltre l'imputato non ha offerto, né nel primo giudizio, né in questo grado, alcun elemento per dimostrare di aver mutato atteggiamento verso la vittima. Egli continua a vivere presso la casa coniugale nonostante la separazione voluta dalla moglie e non accettata; e se è vero che si è "calmato", come ha ripetuto la parte civile nella sua testimonianza, non ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di mediazione familiare, né di autentico riavvicinamento alla vittima, e nemmeno di rinuncia all'alcool, il cui abuso, a dire dei testi, è stato all'origine dello specifico episodio di cui al capo B.

Nelle dichiarazioni spontanee rese in questa sede, ha dichiarato di aver intenzione di intraprendere un simile percorso, ma nulla di concreto o documentabile risulta agli atti.

3. Per quanto concerne l'eventuale speciale tenuità del fatto (menzionata nell'atto di appello pur non formando oggetto di uno specifico motivo di impugnazione), ritiene la Corte che un reato abituale in cui la condotta è stata mantenuta in essere per un apprezzabile arco di tempo, ed in particolare del proprio coniuge e con minacce rivolte anche verso i bambini, non può dirsi aver cagionato un'offesa di particolare tenuità, né l'appellante spiega per quali specifiche ragioni il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere l'applicazione della causa di esclusione della punibilità.
4. Dal rigetto del gravame discende la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, ammessa tuttavia al Patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

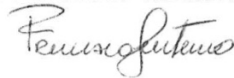
La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.

conferma la sentenza n. 2400/2021 pronunciata in data 24/5/2021 dal Tribunale di Catania, II sezione in composizione monocratica, appellata dall'imputato [REDACTED] che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore della parte civile [REDACTED], che liquida per il giudizio di appello, da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 110 comma 3 D.P.R. 115/2002, in [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Catania, 14/2/2024

Il Presidente estensore

Francesco Lentano



CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Depositato - Pervenuto in Cancelleria

Catania, 23 FEB 2024



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni VITALE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CON ORDINANZA DEL 29/11/24 DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO TREMILA IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI, A NORMA DELL'ART. 52 D. LGS. 196/03 IN QUANTO DISPOSTO D'UFFICIO E/O IMPOSTO DALLA LEGGE

CATANIA, 14/01/2025

~~CANCELLIERE ESPERTO F3~~
~~Dott.ssa Maria Gloria Milia~~